IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avv. Anna Maria Pitzolu

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 10/2016 nei confronti di:

- Sig. SIMONE SED

* * *

A seguito della trasmissione, da parte della Procura Federale, tramite la Segreteria Federale, della segnalazione della signora Francesca Begozzi, Giudice Nazionale di S.O., venivano sottoposti a questo Giudice alcuni comportamenti tenuti dal sig. Simone Sed, nei confronti della denunciante, in occasione del concorso nazionale A 4 stelle svoltosi dal 31.12.2015 al 3.1.2016 presso il circolo Play Horse, contrari alle norme CONI e federali e, più in generale, ai doveri di correttezza, lealtà e probità sanciti dall'art. 1 del Regolamento Federale di Giustizia, rappresentati da atteggiamenti irriguardosi ed offensivi della dignità, reputazione ed onorabilità dell'Ufficiale di Gara.

Nella propria segnalazione, la signora Begozzi lamentava:

- di essere stata oggetto di pesanti apprezzamenti nel corso della manifestazione da parte dell'incolpato, culminati in un gesto allusivo a chiara connotazione sessuale compiuto durante la ricognizione del percorso, consistente nell'estrarre una carota di notevoli dimensioni dalla tasca e nell'agitarla in modo provocatorio davanti alla medesima;
- che mentre si trovava nella segreteria, in presenza di molti concorrenti ed altre persone, tutte a conoscenza del suo ruolo di Ufficiale di Gara, il sig. Simone Sed, con atteggiamento e tono particolarmente arroganti, ad alta voce, dichiarava che non avrebbe saldato la nota spese di € 309,00 per le funzioni svolte dalla medesima, competenze che usualmente sono saldate dai comitati organizzatori al termine della manifestazione, aggiungendo che l'avrebbe inserita tra i bonifici in sospeso;
- che, inoltre, nella stessa occasione, rivolgendosi al Segretario, testualmente gli diceva: "*la signora qui non ci mette più piede*".

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 34 del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva, visti gli artt. 34 e 39 del predetto Regolamento, acquisiva la scheda del tesseramento del sig. Simone Sed ed emetteva provvedimento di fissazione di udienza per il giorno 9 giugno 2016, invitando l'incolpato a presentare memorie difensive e documenti nei termini di Regolamento e mandando alla Cancelleria per

la comunicazione del provvedimento.
In difetto di evidenza dell'avvenuto ricevimento del precedente provvedimento da parte dell'incolpato, per assicurare i principi del contraddittorio e del giusto processo, l'8 giugno 2016 emetteva un provvedimento di differimento della data di udienza al 16 giugno 2016.
Detto provvedimento veniva inviato lo stesso giorno via mail agli indirizzi dell'incolpato e del Circolo di appartenenza. Quest'ultimo inviava conferma dell'avvenuto ricevimento. Sempre lo stesso giorno veniva inviato per Racc. R.R. all'indirizzo postale dell'incolpato.
Nessuna memoria o documento perveniva dall'incolpato. Solo in data odierna perveniva un certificato di Pronto Soccorso relativo ad un sinistro del 15 giugno 2016, intervenuto dopo la scadenza del termine per il deposito di memorie difensive.
Dalla scheda del tesseramento il sig. Sed risultava ricoprire le cariche di Rappresentante dei Tecnici ed Istruttore federale di 3° livello della Play Horse Club Umbria A.S.D., nonché di Proprietario di cavalli.

* * *

Preliminarmente si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva, gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono ritualmente comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetto interessato in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
Già il primo provvedimento era stato comunicato sia all'incolpato, sia al suo Circolo di appartenenza. Tuttavia, stante la tardività della comunicazione e l'assenza di conferma dell'avvenuto ricevimento, questo Giudice ha ritenuto doveroso differire la data della decisione, in ossequio ai principi del contraddittorio e del giusto processo.
Il provvedimento di differimento è stato inviato ritualmente e tempestivamente ed il Circolo di appartenenza ha confermato il suo ricevimento l'8 giugno 2016.
Pertanto, stante la ritualità della comunicazione, l'incolpato era stato posto in condizione di controdedurre nei termini previsti dall'art. 39, co.3 del Regolamento di Giustizia Sportiva.
La tardiva presentazione di un certificato relativo ad un sinistro avvenuto il 15 giugno 2016, vale a dire successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di cui alla norma richiamata, non appare, pertanto, idonea a giustificare un ulteriore differimento della decisione, anche in considerazione del principio di ragionevole durata del processo, il quale, nel processo sportivo, assume fondamentale rilievo.

* * *

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Regolamento Federale di Giustizia sono sanzionabili le violazioni delle norme federali, la morosità ed i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati.
Sono altresì sanzionabili, secondo la norma richiamata, le violazioni

delle norme del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, tra le quali, ai fini della presente decisione, assumono rilievo primario i principi di lealtà e non discriminazione ed il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine e della dignità personale di altre persone operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo, sanciti rispettivamente dagli artt. 2, 6 e 7 del richiamato Codice di comportamento.
L'art. 1, comma 2, del Regolamento Federale sanziona, altresì, ogni atto irriguardoso, offensivo o anche solo potenzialmente lesivo ed ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio degli Ufficiali di Gara.

* * *

Dagli atti acquisiti emerge la responsabilità dell'incolpato, sig. Simone SED, per la violazione delle norme sopra richiamate.
Egli, infatti, con le dichiarazioni rilasciate dinanzi a terzi e con il gesto sopra descritto, ha offeso l'integrità morale, la dignità e la reputazione dell'Ufficiale di Gara.
Il gesto compiuto, già sanzionabile per la sua evidente connotazione discriminatoria di genere, non è tollerabile nei confronti di un Ufficiale di Gara nel corso di una manifestazione, traducendosi in un grave comportamento irriguardoso della funzione esercitata dal medesimo e lesivo della sua reputazione, onorabilità e prestigio.
Parimenti lesive della reputazione, onorabilità e prestigio dell'Ufficiale di Gara debbono ritenersi le altre dichiarazioni del sig. Sed, per il tono e le modalità con le quali sono state manifestate, alla presenza di terzi che ben conoscevano il ruolo della sig.ra Begozzi.
Anche la dichiarata volontà di posticipare il pagamento delle competenze a data da destinarsi appare ricollegabile al medesimo intento denigratorio che ispira la dichiarazione "*la signora qui non ci mette più piede*", immediatamente successiva, parimenti lesiva della reputazione, onorabilità e prestigio dell'Ufficiale di Gara dinanzi ai presenti ed inutilmente umiliante nei suoi confronti.

* * *

Infine, con riferimento alla morosità in sé considerata, si ritiene che la sua sanzionabilità, nel caso in esame e limitatamente ad esso, rientri nella competenza di questo Giudice Sportivo, poiché essa ha avuto inizio allorché, in occasione della manifestazione, il sig. Sed ha deliberatamente ed espressamente manifestato la volontà di non procedere al pagamento.

* * *

I comportamenti addebitati al sig. Simone Sed costituiscono, pertanto, violazione delle norme e dei principi dell'ordinamento sportivo richiamati in narrativa, nonché dei doveri di lealtà, probità, correttezza e non discriminazione ai quali sono tenuti tutti i Tesserati.
Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto, da un lato, della

gravità dei fatti contestati e del loro contenuto discriminatorio, nonché del ruolo e della qualifica del sig. Sed; d'altro lato, dell'assenza di precedenti procedimenti disciplinari a carico dell'incolpato.

PQM

il Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 6, lettere d), ed f) del Regolamento Federale di Giustizia Sportiva:

- irroga al tesserato sig. Simone SED la sanzione dell'ammenda nella misura di € 1.000,00 (mille/00) e la sanzione della sospensione di giorni 30 (trenta) da ogni carica e/o incarico federale e sociale;

MANDA

alla Segreteria Federale degli Organi di Giustizia per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento, nonché per segnalare la presente decisione alla Segreteria del Dipartimento Salto ad Ostacoli per le valutazioni di competenza in relazione allo status di Organizzatore di Concorsi Ippici eventualmente rivestito dal sig. Simone Sed.

Roma, 16 giugno 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Anna Maria Pitzolu